

Procedura “Whistleblowing”

<i>N.Revisione</i>	<i>Data revisione</i>	<i>Modifiche introdotte</i>
1	4/12/2023	Aggiornamento al D.Lgs. 24/2023

Sommario

1	PREMESSA: SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
2	PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.....	4
3	OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	5
4	MISURE DI PROTEZIONE.....	6
5	GARANZIA DI RISERVATEZZA.....	8
6	RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE.....	8
6.1	Facoltà riconosciute al Comitato di Gestione.....	9
7	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	10
7.1	Utilizzo della piattaforma online disponibile sul sito web della Società.....	11
7.2	Utilizzo della posta raccomandata.....	12
7.3	Canali di segnalazione interna in caso di conflitto di interesse.....	13
7.3.1	Canale di segnalazione interna qualora oggetto della segnalazione siano 1 o 2 membri del Comitato di Gestione.....	13
7.3.2	Canale di segnalazione interna qualora oggetto della segnalazione siano tutti i membri del Comitato di Gestione.....	14
8	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	15
9	CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	16
10	DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	18

1 PREMESSA: SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Con la presente procedura La Scala Società tra Avvocati per Azioni (di seguito la “Società”) intende disciplinare la gestione e l'utilizzo dei canali di segnalazione interna predisposti in attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

La procedura richiama, inoltre, i canali di segnalazione esterna introdotti dal D.lgs. 24/2023, con lo scopo di renderli noti a tutta la popolazione aziendale e di chiarirne il ruolo e i criteri di utilizzo.

Le seguenti previsioni devono quindi essere osservate da chiunque si trovi a utilizzare i canali di segnalazioni di seguito disciplinati, nonché al responsabile esterno delle segnalazioni al quale la Società ha affidato il compito di gestire e dar seguito alle eventuali segnalazioni.

Tali previsioni, laddove non incompatibili, devono essere osservate anche nei casi di *segnalazioni anonime*.

2 PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Possono segnalare informazioni rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 3 (vd. *infra*) le persone appartenenti al contesto lavorativo della Società e che rientrino nelle seguenti categorie:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori a vario titolo;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

- titolari di quote/azioni della Società;
- terzi che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti, a qualunque titolo, con la Società.

La possibilità di segnalare e di avvalersi delle misure di protezione richiamate dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è prevista anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con il segnalante non è ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con il segnalante.

3 OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Attraverso i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Società (sui quali vd. diff. *infra*, paragrafo 7) è possibile comunicare, con garanzia di riservatezza, informazioni e violazioni riguardanti:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati;
- atti od omissioni che costituiscano autonomamente illeciti di natura penale e/o che costituiscono anche solo una mera trasgressione alle regole imposte dal Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 della Società, dal Codice Etico della Società e dalle procedure adottate dalla Società;

- atti o comportamenti che si pongano in contrasto con la c.d. “parità di genere”. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto di segnalazione:
 - qualsiasi violazione della Politica per la Parità di genere, Diversità ed Inclusione;
 - qualsiasi comportamento discriminatorio contrario alla politica aziendale per la parità di Genere, Diversità ed Inclusione;
 - qualsiasi forma di violenza verbale e/o fisica.

In particolare, è possibile segnalare informazioni su comportamenti, atti od omissioni che – nell’ambito delle materie sopra indicate – ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato e che siano state apprese durante lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, ovvero durante le eventuali fasi precontrattuali.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni sopra richiamate.

Il contenuto della segnalazione deve essere chiaro, preciso e circostanziato. In ogni caso, le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche in caso di infondatezza della segnalazione, se al momento della segnalazione la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione della procedura (vd. sopra).

4 MISURE DI PROTEZIONE

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, prevede specifiche misure di protezione a favore delle persone segnalanti (c.d. “*whistleblower*”), nonché a tutela dei seguenti ulteriori soggetti:

- i c.d. “facilitatori”, ossia le persone fisiche che abbiano assistito una persona segnalante nel processo di segnalazione, operando all’interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- i colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La Società riconosce e fa proprie le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, comminando sanzioni nei confronti di chiunque le violi ponendo in essere atti discriminatori o ritorsivi nei confronti dei segnalanti.

In particolare, si ricorda che il decreto legislativo citato prevede il divieto assoluto di ritorsioni, quali a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5 GARANZIA DI RISERVATEZZA

È sempre garantita la riservatezza sull'identità del segnalante. In nessun caso, pertanto, l'identità del segnalante sarà divulgata o rivelata a terzi senza il suo preventivo, espresso e formale consenso.

Durante le attività di indagine sulla segnalazione è inoltre garantita la riservatezza sull'identità della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona coinvolta (segnalato), nonché sul contenuto e sul fatto della segnalazione, può essere derogata – in tutto o in parte – in caso di probabile (i.e. ragionevole) fondatezza della segnalazione, anche al fine di consentire l'attivazione degli opportuni e ulteriori accertamenti.

Nei casi in cui l'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato sia fondato interamente o in maniera prevalente sulla segnalazione, il mancato consenso del segnalante a rivelare la propria identità determinerà l'impossibilità a procedere nella contestazione.

6 RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE

Con riferimento all'individuazione del soggetto incaricato di conoscere e dar seguito alle segnalazioni, la Società ha inteso avvalersi della facoltà di nominare un proprio comitato di gestione, indipendente e qualificato (denominato, appunto, "Comitato di Gestione").

In particolare, i membri del Comitato di Gestione si individuano nel:

- referente interno della Società per l'Organismo di Vigilanza;
- responsabile della funzione HR;
- DPO della Società.

I membri del Comitato di Gestione provvederanno a monitorare i canali di segnalazione implementati dalla Società, attivandosi senza ritardo in caso di ricezione di una o più segnalazioni.

Nello svolgimento di questa attività, i professionisti potranno avvalersi di propri collaboratori dotati di specifica preparazione sui temi della *corporate compliance* e dalla comprovata integrità professionale.

Inoltre, avranno la possibilità di chiedere, anche disgiuntamente tra loro, e ottenere dalla Società il riconoscimento di un budget di spesa per il conferimento di incarichi di consulenza o di *audit* su materie specialistiche rilevanti per l'istruttoria della segnalazione.

Il Comitato di Gestione delle segnalazioni è quindi l'organo deputato a ricevere, gestire e dare seguito, in maniera riservata, alle segnalazioni presentate ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le segnalazioni, pertanto, laddove correttamente trasmesse utilizzando i canali di segnalazione interna predisposti dalla Società, perverranno unicamente e direttamente all'attenzione dei membri del Comitato di Gestione.

In ogni caso, la persona che intende effettuare la segnalazione ha sempre la facoltà di rivolgerla al proprio superiore gerarchico, anche in forma orale.

Quest'ultimo dovrà in tal caso riferire senza ritardo la segnalazione al Comitato di Gestione, rimettendosi alle sue istruzioni. La figura aziendale che abbia ricevuto la segnalazione interna è tenuta a garantire la riservatezza sull'identità del segnalante e della persona coinvolta (segnalata), nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione.

6.1 Facoltà riconosciute al Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione delle segnalazioni riceverà dalle funzioni aziendali tutta la collaborazione necessaria a dare seguito alle segnalazioni ricevute.

In particolare, questi avrà la facoltà di:

- acquisire su richiesta documenti della Società senza limiti di materia o di oggetto, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia di contratti con fornitori, partner commerciali e società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, copia dei verbali di organismi di controllo, amministrazione o direzione dell’ente, copia di regolamenti interni e procedure, copia di provvedimenti disciplinari e di licenziamento di uno o più dipendenti o collaboratori, ecc. Tali richieste documentali potranno anche essere immotivate per consentire al responsabile di mantenere il riserbo sulla segnalazione, in conformità agli obblighi derivanti dal D.lgs. 24/2023;
- ottenere la convocazione o comunque la disponibilità a un colloquio – anche con modalità “da remoto” – di una o più figure aziendali entro un termine ragionevole di tempo, anche senza onere di motivazione o di anticipazione degli argomenti oggetto di discussione. In questi casi il Comitato di Gestione della segnalazione potrà provvedere, previa informativa agli interessati, alla verbalizzazione e/o alla fonoregistrazione dei colloqui per far fronte alle responsabilità in materia di archiviazione e fascicolazione dei documenti relativi all’istruttoria della segnalazione.

Le facoltà e i poteri riconosciuti al Comitato di Gestione potranno essere esercitati dai membri dello stesso anche disgiuntamente tra loro.

7 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La persona che intende comunicare informazioni sulle condotte illecite o le violazioni di cui al precedente paragrafo 3, può farlo ricorrendo ai seguenti canali di segnalazione interna:

- segnalazione scritta con modalità informatica, attraverso la piattaforma online accessibile dalla sezione apposita del sito web della Società: <https://LaScala.integrityline.com>
- segnalazione scritta su supporto cartaceo, attraverso la spedizione di una missiva cartacea con posta raccomandata all’indirizzo della sede legale della Società, ossia: Milano, via Correggio, n. 43, con la dicitura *“Riservata all’attenzione del Comitato di Gestione delle segnalazioni Whistleblowing di La Scala Società tra Avvocati per Azioni”*.

Nel caso in cui sia intenzione del segnalante avvalersi della facoltà di effettuare la segnalazione in forma orale (cfr. art. 4, comma 1, D.lgs. 24/2023), questi è chiamato a farlo richiedendo, mediante l'utilizzo di uno dei canali sopra specificati, la fissazione di un incontro con il Comitato di Gestione delle segnalazioni, il quale avverrà con modalità protette.

La richiesta di incontro con il Comitato di Gestione potrà essere inoltrata anche alla casella di segreteria telefonica n. 02/43925301, a disposizione esclusiva del Comitato di Gestione.

In tal caso, con il proprio messaggio vocale il segnalante è tenuto a fornire un recapito telefonico al fine di essere ricontatto da uno o più membri del Comitato di Gestione per fissare la data e l'ora dell'incontro.

7.1 *Utilizzo della piattaforma online disponibile sul sito web della Società*

La piattaforma online reperibile sul sito web della Società è fornita attraverso il software Tool EQS – Integrity Line v. Professional.

I messaggi trasmessi attraverso la piattaforma giungono all'attenzione del solo Comitato di Gestione della segnalazione interna, dotato dei requisiti prescritti dal D.lgs. 24/2023, senza intermediazioni o filtri di alcun tipo. In aggiunta, la piattaforma garantisce un servizio di crittografia delle comunicazioni al fine di proteggere, in modo completo ed efficace, la riservatezza dei segnalanti.

Per utilizzare la piattaforma è possibile accedere alla sezione "Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01" sul sito web della Società, individuare la voce "Whistleblowing" e qui cliccare sul link che rinvia alla piattaforma (disponibile al link <https://LaScala.integrityline.com>).

Il link indirizzerà il segnalante all'interfaccia dedicata, completa di istruzioni operative per procedere all'invio della segnalazione, anche in forma anonima.

Per inviare una segnalazione, il segnalante dovrà:

1. compilare il form "Inviare una segnalazione";
2. inserire le informazioni di contatto o indicare se intende rimanere anonimo;

3. indicare di voler beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
4. creare una password (che deve essere memorizzata e salvata dal segnalante);
5. leggere l'Informativa sulla privacy e accettarne i termini e le condizioni;
6. cliccare su "Invia" e salvare il numero di segnalazione;
7. cliccando su "Inbox sicura" il segnalante potrà accedere alla segnalazione inviata inserendo il numero di segnalazione e la password, potrà verificare eventuali comunicazioni del Comitato di Gestione e visualizzare lo stato della segnalazione;
8. l'esito della segnalazione potrà essere rinvenuto nella casella "Inbox - casella di posta" e sarà anche comunicato via e-mail al segnalante (qualora abbia fornito l'indirizzo e-mail e non abbia deciso di rimanere anonimo).

La piattaforma consente inoltre di inviare al Comitato, unitamente alla segnalazione, anche messaggi vocali e *file* multimediali.

Laddove il segnalante intenda inviare un messaggio vocale e rimanere contestualmente anonimo, il software permetterà che la voce del segnalante venga modificata, rendendola non riconoscibile dai membri del Comitato di Gestione.

È possibile rinunciare a rivelare i propri dati identificativi.

In questo caso, la comunicazione anonima dell'illecito o della violazione verrà trattata alla stregua di una segnalazione ordinaria, fatte salve le misure di tutela e garanzia dalle ritorsioni comunque previste dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, per il caso in cui l'identità del *whistleblower* venga successivamente scoperta.

7.2 *Utilizzo della posta raccomandata*

Il segnalante che intenda avvalersi della posta raccomandata per inviare al Comitato di Gestione della segnalazione interna la propria segnalazione su supporto cartaceo è chiamato a farlo aderendo alle specifiche cautele e alle istruzioni operative di seguito riportate:

1. in una prima busta indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o “facilitatori” che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante;
2. in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
3. chiudere/sigillare entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura “Riservata all’attenzione del Comitato di Gestione delle segnalazioni Whistleblowing di La Scala Società tra Avvocati per Azioni”;
4. trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con “ricevuta di avvenuta consegna”. Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro cui il Comitato di Gestione dovrà dare adeguato seguito alla segnalazione.

Il segnalante, laddove intenda ricevere aggiornamenti sull’andamento e sullo stato di gestione della propria segnalazione, deve avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il segnalante desidera ricevere gli stessi. In assenza, potrebbe non essere possibile per il Comitato di Gestione della segnalazione restituire tali riscontri.

7.3 Canali di segnalazione interna in caso di conflitto di interesse

7.3.1 Canale di segnalazione interna qualora oggetto della segnalazione siano 1 o 2 membri del Comitato di Gestione

Qualora uno o due dei membri del Comitato di Gestione della segnalazione siano destinatari di segnalazione, il segnalante potrà effettuare la segnalazione su supporto cartaceo, anche in forma anonima, a mezzo posta raccomandata, aderendo alle specifiche cautele e alle istruzioni operative di seguito riportate:

1. in una prima busta indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o “facilitatori” che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente a una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante;
2. in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
3. chiudere/sigillare entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura “*Riservata all'attenzione di...*”, indicando altresì il nominativo di uno dei membri del Comitato di Gestione non coinvolto nella segnalazione;
4. trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con “ricevuta di avvenuta consegna”. Il Comitato di Gestione della segnalazione tratterà la stessa non coinvolgendo i membri segnalati e garantendo, in ogni caso e con le modalità previste dalla presente procedura, la riservatezza del segnalante. Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro cui i membri non segnalati del Comitato di Gestione dovranno dare adeguato seguito alla segnalazione.

Il segnalante, laddove intenda ricevere aggiornamenti sull'andamento e sullo stato di gestione della propria segnalazione, deve avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il segnalante desidera ricevere gli stessi. In assenza, potrebbe non essere possibile per i membri non segnalati del Comitato di Gestione della segnalazione restituire tali riscontri.

7.3.2 Canale di segnalazione interna qualora oggetto della segnalazione siano tutti i membri del Comitato di Gestione

Qualora tutti i membri del Comitato di Gestione della segnalazione siano destinatari della segnalazione, il segnalante potrà effettuare la segnalazione su supporto cartaceo, anche in forma anonima, a mezzo posta raccomandata, aderendo alle specifiche cautele e alle istruzioni operative di seguito riportate:

1. in una prima busta indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o “facilitatori” che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente a una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante;
2. in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
3. chiudere/sigillare entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura “Riservata all’attenzione del Direttore Generale”;
4. trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con “ricevuta di avvenuta consegna”. Il Direttore Generale tratterà la segnalazione non coinvolgendo il Comitato di Gestione e con le modalità previste dalla presente procedura (vedi *infra*, paragrafo 8). Il Direttore Generale, nel trattamento della segnalazione, disporrà degli stessi poteri e facoltà di cui gode il Comitato di Gestione (descritti *supra*, paragrafo 6.1). In ogni caso il Direttore Generale è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante. Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro cui il Direttore Generale dovrà dare adeguato seguito alla segnalazione.

Il segnalante, laddove intenda ricevere aggiornamenti sull’andamento e sullo stato di gestione della propria segnalazione, deve avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il segnalante desidera ricevere gli stessi. In assenza, potrebbe non essere possibile per il Direttore Generale restituire tali riscontri.

8 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Comitato di Gestione delle segnalazioni è chiamato a gestire le segnalazioni ricevute garantendo la riservatezza sull’identità della persona segnalante e della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione, secondo quanto sopra specificato (vedi *supra*, paragrafo 5).

In particolare, in caso di ricezione di una comunicazione attraverso i suddetti canali di segnalazione interna, il Comitato di Gestione dovrà porre in essere le seguenti attività:

1. verificare che la segnalazione rientri nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della procedura ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3;
2. in caso di esito positivo della verifica, rilasciare entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione un avviso di ricevimento e presa in carico alla persona segnalante, utilizzando lo stesso strumento con il quale la comunicazione è stata inoltrata;
3. mantenere le opportune interlocuzioni con la persona segnalante, anche al fine di domandare approfondimenti o integrazioni rispetto a quanto riferito;
4. dare diligente seguito alle segnalazioni così ricevute e verificate;
5. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, utilizzando lo stesso strumento con il quale è stata effettuata la segnalazione;
6. in caso di fondatezza della segnalazione, prendere le opportune iniziative verso il Vertice Aziendale e l'Organismo di Vigilanza della Società, avendo cura di preservare la riservatezza circa l'identità del segnalante;
7. in caso di apertura di un procedimento disciplinare a carico della persona coinvolta dalla segnalazione, nel caso in cui l'addebito si fondi in tutto o in maniera prevalente sulla segnalazione, domandare per iscritto al segnalante il consenso a rivelare la sua identità per consentire all'incolpato il pieno esercizio dei propri diritti di difesa, informando il segnalante che, in caso di mancato consenso, non sarà possibile procedere con la contestazione;
8. dare diligente archiviazione a tutta la documentazione e a tutte le comunicazioni prodotte e/o acquisite nel dare seguito alla segnalazione, provvedendo alla loro eliminazione decorsi 5 anni dalla data del riscontro, salvo che non siano presenti esigenze di difesa in relazione a eventuali procedimenti che ne giustifichino l'ulteriore conservazione ai sensi del Reg. (UE) 2016/679.

9 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"), attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le "segnalazioni esterne" sono pertanto quelle che l'interessato può rivolgere direttamente nei confronti di ANAC. In particolare, la segnalazione può essere presentata in forma scritta utilizzando l'apposita piattaforma informatica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Autorità.

Alla data in cui si redige la presente procedura, la piattaforma è accessibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

In alternativa l'interessato può effettuare la segnalazione esterna anche in forma orale:

- avvalendosi delle linee telefoniche dedicate;
- utilizzando i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti;
- domandando la fissazione di un incontro diretto con i funzionari di ANAC.

I suddetti canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna predisposto dalla Società non è attivo oppure, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della presente procedura, ma la stessa non ha avuto seguito o non è stato ricevuto alcun riscontro entro i termini previsti dal precedente paragrafo 8, nn. 2 e 5.
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, da ciò conseguirebbe per lei un rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con il termine “divulgazione pubblica” si vuole intendere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il comportamento di chi rende pubbliche informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo precedente tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 24/2023, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica può avvalersi di tutte le misure di protezione comunemente previste per chi si avvalga di un canale di segnalazione interno od esterno.

Tuttavia, affinché gli siano estese tali tutele, la divulgazione pubblica deve avvenire alle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti (condizioni) dal paragrafo precedente, senza tuttavia ottenere un riscontro dagli uffici preposti entro il termine di tre mesi e sette giorni dalla trasmissione della segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

